Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Veneto

Regione Toscana

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 3 OTTOBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Chieti.

(5096)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **518.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 158 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura sono inseriti i seguenti insegnamenti:

organizzazione del territorio;
teorie urbanistiche;
gestione urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **519.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

medicina d'urgenza;
fisiopatologia del ricambio;
auxologia normale e patologica;
gastroenterologia pediatrica;
biologia dello sviluppo;
neuroendocrinologia;
psicologia sperimentale;
fisiopatologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **520.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dll'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 176, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

ergotecnica ed organizzazione aziendale;
metodologia statistica e sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 luglio 1983.

Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 48 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1979, n. 2732;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1980, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1980, n. 2454;

Viste le tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di riunire in un unico testo le norme attualmente in vigore in materia di concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, compreso il personale dirigente;

Visto l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564;

Visto il parere espresso dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, con lettera n. 178195 in data 25 maggio 1982 e tenuto conto delle osservazioni in essa formulate in ordine allo schema di regolamento predisposto dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.5.1/E.T./5.0/82533 del 26 ottobre 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 1 dell'8 febbraio 1983, nel corso della quale ha espresso parere favorevole al testo regolamentare predisposto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, proponendo alcune modifiche migliorative;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 2 luglio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Art. 1.
Concessione

L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è concesso al dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, per infermità o lesione contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Se alla data di emanazione del decreto di concessione il dipendente interessato sia deceduto per cause di servizio debitamente riconosciute a seguito d'istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento mortale e sempreché sia stata prodotta entro il termine previsto dal successivo art. 4, primo comma, del presente regolamento la necessaria domanda di equo indennizzo da parte degli aventi causa, la morte è ascritta alla prima categoria della tabella *A* (misura massima).

Art. 2.

Criteri per la liquidazione

Per il personale di ciascuna delle categorie di classificazione di cui al quadro n. 1 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, nonché per il personale dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto del Ministro dei trasporti, in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità della tabella allegata al decreto ministeriale 22 ottobre 1980, n. 2454, come indicato nel verbale emesso dall'ufficio sanitario compartimentale competente per territorio.

L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquant'anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso.

Art. 3.

Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata od altri indennizzi assicurativi

L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se il dipendente abbia conseguito per la stessa causa anche la pensione privilegiata.

La riduzione stessa non trova applicazione, nei confronti degli aventi causa del dipendente deceduto per cause di servizio.

Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente spettante per lo stesso titolo al dipendente ed anche agli eredi in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato il provvedimento col quale si riconosce la dipendenza da cause di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

La domanda può essere proposta, con le modalità più sopra previste, anche dagli aventi causa del dipendente o del pensionato deceduto.

Art. 5.

Procedimento

Gli organi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato competenti in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da cause di servizio debbono, normalmente, pronunciarsi contestualmente anche in ordine all'appartenenza dell'infermità o lesione contratta dal dipendente ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, peraltro, la menomazione dell'integrità fisica risulti derivata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, ovvero si sia verificata dopo l'espletamento della procedura di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, o quando manchi, comunque, l'accertamento della menomazione dell'integrità fisica, il dipendente deve essere sottoposto a visita di controllo da parte dell'ufficio sanitario compartimentale competente per territorio, al fine di determinare l'eventuale appartenenza della menomazione ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al termine della visita deve essere emesso il verbale previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 6 ottobre 1981, n. 564.

Si può prescindere dalla visita medica soltanto nel caso in cui l'organo sanitario abbia già provveduto all'accertamento della menomazione nell'arco dei dodici mesi antecedenti, e sia pertanto in possesso di tutti gli elementi necessari per emettere validamente il verbale, sul quale dovrà essere comunque, annotato il motivo dell'omissione della nuova visita.

Il verbale non è richiesto nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1, nonché quando manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo.

Espletati gli accertamenti gli atti sono inviati, a cura del servizio personale, al consiglio di amministrazione per il prescritto parere.

Art. 6.

Adempimenti degli uffici sanitari

Nei casi contemplati dal secondo comma dell'art. 5, l'ufficio sanitario competente redige apposito processo verbale dal quale, oltre alle generalità del dipendente ed alla sommaria esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

1) se la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza dell'infermità o lesione dichiarata a suo tempo come dipendente da cause di servizio, ovvero di evento protetto in base alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che sia occorso al dipendente;

2) a quale delle categorie elencate nelle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, la menomazione dell'integrità fisica possa essere eventualmente ascritta.

Qualora l'interessato sia deceduto successivamente alla presentazione della domanda di equo indennizzo, e sempreché non ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1, l'organo sanitario deve pronunciarsi mediante emissione del verbale, di cui al primo comma, con l'indicazione della categoria di menomazione cui si ritiene possa essere ascritta l'infermità o la lesione alla data della morte.

Art. 7.

Trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione

Il servizio personale, acquisito il processo verbale di cui all'articolo precedente, e completata l'istruttoria del caso, trasmette tutti gli atti al consiglio di amministrazione con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, il contenuto del verbale stesso e tutte quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere la concessione dell'equo indennizzo. In caso favorevole, vanno indicate anche le misure, minima e massima, entro le quali l'indennizzo è liquidabile in concreto al dipendente, tenuto conto delle eventuali detrazioni e deduzioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 8.

Parere del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, sentito il relatore, emette il proprio parere:

sulla dipendenza della menomazione dell'integrità fisica dall'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio, o sulla dipendenza del decesso dell'interessato da cause di servizio;

sulla categoria alla quale la menomazione stessa deve essere ascritta;

sulla misura dell'importo da liquidare a titolo di indennizzo, con l'osservanza dei limiti stabiliti nel presente regolamento.

Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta del servizio personale, ne sono specificati i motivi. In tale ipotesi l'estratto del verbale contenente il parere del consiglio di amministrazione deve essere trasmesso al servizio personale.

Art. 9.

Decreto del Ministro

Dopo l'emissione del parere del consiglio di amministrazione, sulla concessione dell'equo indennizzo e sulla misura dello stesso decide il Ministro dei trasporti con proprio decreto, che deve essere comunicato all'interessato in copia conforme.

Il decreto ministeriale adottato in difformità, anche parziale, dal parere del consiglio di amministrazione deve essere motivato.

Art. 10.

Aggravamento sopravvenuto della menomazione

Entro cinque anni dalla data di comunicazione del decreto di cui al precedente art. 9, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, potrà procedersi per una sola volta, a richiesta del dipendente o dei suoi aventi causa, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

In tale ipotesi il dipendente sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'indennizzo; in caso di morte sopravvenuta, l'organo sanitario competente provvederà agli accertamenti del caso sulla base delle necessarie prove documentali, di cui disporrà l'acquisizione.

L'ulteriore procedura è quella prevista per la prima concessione.

Art. 11.

Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica

Nel caso in cui il dipendente riporti per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 12.

Dolo o colpa grave del dipendente

Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

Art. 13.

Annullamento del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti.

L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con la stessa procedura prevista per la liquidazione.

Art. 14.

Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata

Ai sensi dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.

Non si fa luogo al recupero nei confronti degli aventi causa che abbiano ottenuto la concessione dell'equo indennizzo in conseguenza della morte per cause di servizio del dipendente.

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie

Alla liquidazione dell'equo indennizzo si procede sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 22 ottobre 1980, n. 2454, in relazione alla classe iniziale dello stipendio in vigore, alla data del decreto di concessione, per la qualifica o il profilo professionale rivestito dal dipendente alla data di presentazione della domanda.

Per i dipendenti in servizio alla data del 1° ottobre 1978, inquadrati nelle categorie di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che abbiano presentato domanda di equo indennizzo anteriormente alla suindicata data del 1° ottobre 1978, la liquidazione va fatta con riferimento alla classe iniziale di stipendio relativa alla categoria di primo inquadramento, tenendo conto comunque delle tabelle di stipendio in vigore alla data del decreto di concessione.

Per il personale dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, la liquidazione va fatta in ogni caso, in base alla tabella approvata con decreto ministeriale 22 ottobre 1980, n. 2454, in relazione al trattamento economico in vigore, per la qualifica di dirigente generale, alla data del decreto di concessione.

E' fatto salvo, nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi in vigore al 30 settembre 1978, da liquidarsi in base alla tabella approvata con decreto ministeriale 21 marzo 1980, n. 721.

Qualora l'interessato sia cessato dal servizio in data anteriore al 1° ottobre 1978, la misura dell'equo indennizzo va determinata come previsto dal secondo comma del presente articolo sulla base dell'inquadramento virtuale del dipendente ai sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1979, n. 42, considerando il solo sviluppo giuridico di carriera. E' fatto salvo l'eventuale, più favorevole trattamento di cui al quarto comma.

In caso di conguaglio derivante dall'entrata in vigore di nuove tabelle di stipendio più favorevoli aventi decorrenza anteriore alla data del decreto di concessione, per l'emanazione del necessario decreto ministeriale non è richiesto il parere del consiglio di amministrazione.

Per le domande di concessione dell'equo indennizzo prodotte prima della data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1981, n. 564, ovvero nel semestre successivo alla data stessa, si prescinde dal termine perentorio previsto dall'art. 4, primo comma, del presente regolamento, sempreché le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956.

Art. 16.

Oneri a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Le spese derivanti dall'applicazione delle presenti norme faranno carico al cap. 105 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. .

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

(5439)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edile Brentapiave » a r.l., già « Cooperativa edile Fontanovese - C.E.F. » a r.l., in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa « Edile Brentapiave » Soc. coop a r.l., già « Cooperativa edile Fontanovese - C.E.F. » Soc. coop. a r.l., con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Edile Brentapiave » Società coop. a r.l., già « Cooperativa edile Fontanovese - C.E.F. » Soc. coop. a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito notaio avv. Luigi Pietrogrande in data 27 dicembre 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vieri Tolomei residente a Padova, via Piave, 25, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5505)

DECRETO 23 settembre 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «De Donato società editrice cooperativa S.r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa «De Donato società editrice cooperativa S.r.l.», con sede in Bari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «De Donato società editrice cooperativa S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Diego Labriola di Bari in data 29 giugno 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942; n. 267, e il dott. Francesco Ranieri, nato a Bari il 28 marzo 1939, ne e nominato, commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

(5504)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 705507/66-AU-30 in data 25 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 235, con cui e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1983, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi con decreto ministeriale n. 706091/66-AU-30 del 3 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1983, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 325;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 25 gennaio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 707051/66-AU-30 in data 15 marzo 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, secondo comma, del ripetuto decreto 25 gennaio 1983, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° agosto 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: «Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° febbraio 1983 - rimborsabili il 1° febbraio 1987 - Legge 30 marzo 1981, n. 119», sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 300.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° agosto 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 290

(5449)

DECRETO 15 luglio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 77, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 maggio 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 710310 del 19 maggio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1983
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 390

(5492)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, n. **521.**

Modificazioni allo statuto dell'associazione « Osservatorio di genetica animale », in Torino.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 8, 9, 13, 16, 17, 17-*bis* e 21 dello statuto della associazione « Osservatorio di genetica animale », in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, n. 982.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

Grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
Farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *C* 1 - N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Albaxin - Upjohn		
12 cpr 400 mg	25022	7.180
6 cpr 800 mg	25022/1	6.965
12 cpr 800 mg	25022/1	12.690
Anfocort - Squibb		
pom derm 30 g	25045	7.105
Aspidol - Piam		
'500' iniett 6 fl + 6 f	25008	4.260
'1000' iniett 6 fl + 6 f	25008/1	6.000
'500' 20 bust	25008/A	3.480
'1000' 20 bust	25008/A1	5.655
Atenol - CT		
20 cpr 100 mg	25070	10.855
50 cpr 100 mg	25070	25.135
Betapressin - Hoechst sud		
40 cpr 40 mg	25011	18.485
Citoplatino - RBS Pharma		
iv 1 fl liof 10 mg + 1 f	25074	22.265
iv 1 fl liof 25 mg + 1 f	25074/1	51.070
Clenasma - Biom. Foscama		
30 cpr 0,02 mg	25100	4.170
scir 150 ml	25100/A	4.200
Danatrol - Winthrop		
30 cps 100 mg	25021	22.675
30 cps 200 mg	25021/1	43.125
Esilgan - Cyanamid		
30 cpr 1 mg	25053	2.350
20 cpr 2 mg	25053/1	2.590
30 cpr 2 mg	25053/1	3.205
Flossac - Chiesi		
'mite' 14 cps 200 mg	25001	13.650
14 cps 400 mg	25001/1	25.750
Foce - Geymonat sud		
'500' 8 cps	25019	8.720
'500' 12 cps	25019	12.625
'1000' 8 cpr	25019/A	16.090
'1000' 12 cpr	25019/A	23.585
'500' 12 bust	25019/B	13.055
'1000' 8 bust	25019/B1	16.815
'500' im 1 fl + 1 f	25019/C	2.520
'1000' im 1 fl + 1 f	25019/C1	3.750
'1000' iv 1 fl + 1 f	25019/D	3.870

	Numero di registrazione	Prezzo
Fulgram - ABC		
14 cps 200 mg	25000	13.465
14 cps 400 mg	25000/1	25.400
Ipamicina - IPA		
12 cpr 1 g	25026/A	28.065
Lipodel - Delalande		
30 cps 300 mg	25015	17.160
Lisicef - Edmond-Pharma		
iniett 1 fl 500 mg + 1 f	25076	2.840
iniett 1 fl 1 g + 1 f	25076/1	4.090
iniett 1 fl 2 g + 1 f	25076/2	6.380
Metrodin - Serono		
im 1 f liof 75 ui + 1 f solv	25017	21.230
Moducren - Merck Sharp		
30 cpr	25083	7.175
Montricin - SPA		
12 cpr 50000 ui	25046	7.940
Muciclar - Piam		
20 cpr 30 mg	25009	5.920
scir 0,3 % 200 ml	25009/A	6.880
os grat 20 bust 15 mg	25009/B	5.115
im iv 6 f 15 mg	25009/C	3.185
Nitossil - Zyma		
20 cpr 20 mg	25073	3.860
scir 200 ml	25073/A	7.180
Noroxin - Merck Sharp		
14 cpr 200 mg	24998	15.215
14 cpr 400 mg	24998/1	28.660
Orgoten - Serono		
4 f 2 mg + 4 f solv	25028	33.590
3 f 4 mg + 3 f solv	25028/1	47.635
2 f 8 mg + 2 f solv	25028/2	61.545
1 f 12 mg + 1 f solv	25028/3	46.310
Orosporina - Alfa farmac.		
8 cpr 500 mg	25088	22.700
os sosp 100 ml 250 mg/5 ml	25088/A	31.000
Oxinorm - Zambeletti		
3 fl 2 mg + 3 f solv	25030	26.140
3 fl 4 mg + 3 f solv	25030/1	48.450
2 fl 8 mg + 2 f solv	25030/2	62.735
1 fl 12 mg + 1 f solv	25030/3	47.160
Pargin - Gibipharma		
crema derm 1 % 30 g	25041	5.500
pv derm 1 % 30 g	25041/A	5.025
latte derm 1 % 30 g	25041/B	5.260
crema vag 1 % 30 g con applic.	25041/C	5.645
6 ovuli vag 50 mg	25041/D	5.670
15 ovuli vag 50 mg	25041/D	12.250
Pevisone - Cilag		
crema derm 30 g	25036	6.535
latte derm 30 ml	25036/A	6.265
ung 30 g	25036/B	6.535
Piricef - CT		
im 1 fl 500 mg + 1 f solv	25020	3.500
im 1 fl 1 g + 1 f solv	25020/1	5.580
iv 1 fl 1 g + 1 f solv	25020/A	5.600
iv 1 fl 2 g + 1 f solv	25020/A1	9.660
Praxenol - Ausonia		
30 cpr	25082	15.960
ad 10 supp	25082/A	11.670
bb 10 supp	25082/A1	6.955
Roxiden - Pulitzer		
30 cps 10 mg	25062	9.100
20 cps 20 mg	25062/1	11.015
30 cps 20 mg	25062/1	15.920
6 supp 20 mg	25062/A	4.495
10 supp 20 mg	25062/A	6.750

	Numero di registrazione	Prezzo
Sebercim - ISF		
14 cpr 200 mg	24997	15.215
14 cpr 400 mg	24997/1	28.660
Selezen - Italfarmaco		
30 cpr 500 mg	25018	19.095
30 cpr 750 mg	25018/1	27.515
os gtt 20 ml 40 %	25018/A	10.550
10 supp 100 mg	25018/B	3.295
10 supp 500 mg	25018/B1	8.375
10 supp 750 mg	25018/B2	11.145
im 6 f 500 mg	25018/C	6.690
pom 50 g 5 %	25018/D	5.125
Stimolomens - Irbi		
30 cps 50 mg	25065	14.860
20 cps 100 mg	25065/1	18.870
grat 20 bust	25065/A	8.025
Trigger - Polifarma		
20 cpr 100 mg	25098	25.475
20 cpr 150 mg	25098/1	37.240
iv 10 f 50 mg 5 ml	25098/A	10.540
Ulcex - Guidotti		
20 cpr 150 mg	25084	37.240
20 cpr 100 mg	25084/1	25.475
iv 10 f 50 mg 5 ml	25084/A	10.540
Ulkobrin - Bruschettini		
20 cpr 150 mg	24832	29.380
Viscomucil - Otifarma		
20 cpr 30 mg	25105	6.265
scir 200 ml	25105/A	7.105
6 f 2 ml	25105/B	3.370
soluz inal 100 ml	25105/C	7.640

Allegato *C* 1 - Mod.

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Amoxillin - Esseti		
12 cpr 1 g	23506/C	10.685
grat os sosp 60 g	23506/D	6.455
Androcur - Schering		
depot im 1 f 3 ml	23090/A	32.415
Ansiolin - Scharper		
im iv 3 f 2 ml	19994/B	1.670
im iv 10 f 2 ml	19994/B	2.600
Bilance simplex - Biom. Foscama		
ritardo 45 cps 30 mg	23739/B	18.390
Catergen - Zyma		
30 bust 1 g	23303/A	15.605
Emoantitossina - Piam		
'3000' os 10 fl 15 ml	2832/A	4.745
Ephynal - Roche		
30 cps 300 mg	53/C	2.860
Essen - Scharper		
enzimatico 30 cps	21387/A	2.825
enzimatico 50 cps	21387/A	3.960
Ifenec - Italfarmaco		
schiuma 3 bust 10 g	24066/E	5.685
schiuma 6 bust 10 g	24066/E	10.210
Mandokef - Lilly		
iv 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	24286/A	6.165
Niflam - RBS Pharma		
ad 10 supp 500 mg	22824/B	3.750
crema 3 % 50 g	22824/C	2.100

	Numero di registrazione	Prezzo
Reuflos - Scharper		
20 cpr 500 mg	24456/A	7.465
30 cpr 500 mg	24456/A	10.435
Riacen - Chiesi		
10 supp 30 mg	24780/A	8.035
Ronicol - Roche		
50 cpr 300 mg	4672/C	8.220
Transepar - Dompè		
os 30 bust 1 g	24161/A	14.310

SERIE

Alaton - Zambon		
'1000' 1 f 5 ml	24576/3	14.435
'1000' 3 f 5 ml	24576/3	39.955
Amoxillin - Esseti		
os grat 12 bust 5 g	23506/A2	6.930
Andergin - Isom		
4 tav vag 400 mg	24061/2	10.535
Cituridina - Tosi Franco		
'600' im iv 5 f + 5 f 3 ml	20904/1	5.140
'300' 20 cps	20904/A1	4.165
Clesidren - Corvi		
40 disc 200 mg	23583/A1	12.090
Ellemger - Ellem		
forte 30 cps	22951/1	3.955
forte 50 cps	22951/1	5.555
Emoantitossina - Piam		
'10000' os 10 fl 15 ml	2832/A1	4.970
Feldene - Pfizer		
30 cps 20 mg	24249/1	15.165
Fluifort - Dompè		
'900' 20 bust 5 g	23834/A1	9.995
'900' 30 bust 5 g	23834/A1	14.095
Legalon - IBI		
'200' os grat 30 bust eff	22258/B2	13.920
Niflam - RBS Pharma		
bb 10 supp 285 mg	22824/B1	2.950

NUOVE CONFEZIONI

Artrocur 100 - Irbi		
im 6 f liof + 6 f	22793	10.335
Cesporan - Panthox Burk		
os sosp 20 dosi 5 ml	24106/B	7.820
Difosfocin - Magis		
'1000' im 3 f	24121/3	37.090
Mitalolo - Ellem		
50 cpr 100 mg	24458	11.515
50 cpr 200 mg	24458/1	20.985
Sectral - RBS Pharma		
50 cpr 200 mg	24155	10.455
30 cpr 400 mg	24155/1	11.825
50 cpr 400 mg	24155/1	18.600
iv 6 f 25 mg	24155/A	2.470
Sinkron - Ripari Gero		
iniett 2 fl 1 g 4 ml	24052/2	25.330
iniett 3 fl 1 g 4 ml	24052/2	37.235
Sintoclar - Pulitzer		
'1000' im iv 2 fl 4 ml	24563/3	25.330
'1000' im iv 3 fl 4 ml	24563/3	37.235
Torreplex - Torre		
os gran 20 bust 15 g	12139/C	6.780

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrocur 100 - Irbi		
im 10 f liof + 10 f	22793	15.535
Cibacalcin - Ciba Geigy		
im sc 5 f 0,25 mg + 5 f	24562	24.080

MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA

Trepidan - Sigma Tau		
30 cpr 10 mg	23894	2.995

(5494)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare del tomaificio « Goma », in Ponsacco

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.091.000 dovuto dal sig. Emilio Mannucci, titolare del tomaificio « Goma », in Ponsacco (Pisa), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5463)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Giacomo Comegna, ora S.r.l. Comtra express, in Taranto

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.824.000 dovuto dalla ditta Giacomo Comegna, ora S.r.l. Comtra express, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5464)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Termini Alfredo per sé e quale subentrante dell'impresa Gibson di Mariani Teresa, in Castel di Sangro.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 62.840.270 dovuto dalla ditta Termini Alfredo, per sé e quale subentrante dell'impresa Gibson di Mariani Teresa, in Castel di Sangro (L'Aquila), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 27 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1606,950	1606,950	1607,05	1606,950	—	1607 —	1607,050	1606,950	1606,950	1606,95
Marco germanico	605,850	605,850	605,95	605,850	—	605,82	605,800	605,850	605,850	605,85
Franco francese	199,640	199,640	199,74	199,640	—	199,60	199,580	199,640	199,640	199,65
Fiorino olandese	541,850	541,850	541,80	541,850	—	541,82	541,800	541,850	541,850	541,85
Franco belga .	29,897	29,897	29,90	29,897	—	29,90	29,910	29,897	29,897	29,89
Lira sterlina	2403,500	2403,500	2407 —	2403,500	—	2403,40	2403,300	2403,500	2403,500	2403,50
Lira irlandese	1891 —	1891 —	1890 —	1891 —	—	1891 —	1891 —	1891 —	1891 —	—
Corona danese	168,070	168,070	168,18	168,070	—	168,10	168,130	168,070	168,070	168,07
E.C.U. .	1372,300	1372,300	1372,30	1372,300	—	1372,30	1372,300	1372,300	1372,300	1372,30
Dollaro canadese	1302,700	1302,700	1304 —	1302,700	—	1302,67	1302,650	1302,700	1302,700	1302,70
Yen giapponese .	6,745	6,745	6,74	6,745	—	6,74	6,742	6,745	6,745	6,74
Franco svizzero .	749,250	749,250	748,90	749,250	—	749,25	749,250	749,250	749,250	749,25
Scellino austriaco .	86,176	86,176	86,14	86,176	—	86,15	86,140	86,176	86,176	86,17
Corona norvegese .	217,230	217,230	217,50	217,230	—	217,29	217,300	217,230	217,230	217,20
Corona svedese .	204,490	204,490	204,50	204,490	—	204,505	204,520	204,490	204,490	204,50
FIM	282,750	282,750	283 —	282,750	—	282,85	282,750	282,750	282,750	—
Escudo portoghese	12,900	12,900	12,95	12,900	—	12,95	13 —	12,900	12,900	12,90
Peseta spagnola	10,565	10,565	10,50	10,565	—	10,50	10,565	10,565	10,565	10,56

Media dei titoli del 27 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,250
» 6 % » » 1970-85 .	88,100
» 6 % » » 1971-86 .	83,850
» 6 % » » 1972-87 .	78,800
» 9 % » » 1975-90 .	77,400
» 9 % » » 1976-91 .	77,100
» 10 % » » 1977-92 .	77,050
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	99,900
» » » » 1-11-1981/83 .	100,050
» » » » 1-12-1981/83 .	100,350
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,175
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,500
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 .	99,700
» » » » 1-10-1982/84 .	99,650
» » » » 1-11-1982/84 .	99,725
» » » » 1-12-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,425
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,025
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,375
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99,900
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,90
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,80
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,900
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,775
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,800
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,375
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,700
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	86,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1607 —
Marco germanico .	605,825
Franco francese .	199,610
Fiorino olandese .	541,825
Franco belga .	29,903
Lira sterlina .	2403,400
Lira irlandese	1891 —
Corona danese .	168,100
E.C.U. .	1372,300
Dollaro canadese .	1302,675
Yen giapponese .	6,743
Franco svizzero .	749,250
Scellino austriaco .	86,158
Corona norvegese .	217,290
Corona svedese .	204,505
FIM	282,750
Escudo portoghese .	12,950
Peseta spagnola .	10,565

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 28 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1597,500	1597,500	1597,50	1597,500	—	1597,50	1597,500	1597,500	1597,500	1597,50
Marco germanico	605,780	605,780	605,95	605,780	—	605,80	605,800	605,780	605,780	605,78
Franco francese	199,440	199,440	199,10	199,440	—	199,45	199,450	199,440	199,440	199,45
Fiorino olandese	541,210	541,210	540,94	541,210	—	541,20	541,250	541,210	541,210	541,20
Franco belga	29,864	29,864	29,87	29,864	—	29,85	29,866	29,864	29,864	29,86
Lira sterlina	2394,900	2394,900	2397 —	2394,900	—	2394,95	2395 —	2394,900	2394,900	2394,50
Lira irlandese	1888,300	1888,300	1888 —	1888,300	—	1888,90	1889,500	1888,300	1888,300	—
Corona danese	167,950	167,950	168,05	167,950	—	167,95	167,960	167,950	167,950	167,95
E.C.U.	1370,970	1370,970	1370,97	1370,970	—	1370,95	1370,970	1370,970	1370,970	1370,97
Dollaro canadese	1296 —	1296 —	1297 —	1296 —	—	1296,32	1296,650	1296 —	1296 —	1296 —
Yen giapponese	6,769	6,769	6,76	6,769	—	6,75	6,771	6,769	6,769	6,76
Franco svizzero	751,400	751,400	750,40	751,400	—	751,35	751,250	751,400	751,400	751,40
Scellino austriaco	86,159	86,159	86,14	86,159	—	86,20	86,200	86,159	86,159	86,15
Corona norvegese	216,830	216,830	217 —	216,830	—	216,84	216,860	216,830	216,830	216,85
Corona svedese	204,450	204,450	204,50	204,450	—	204,40	204,360	204,450	204,450	204,45
FIM	282,400	282,400	282,50	282,400	—	282,55	282,750	282,400	282,400	—
Escudo portoghese	12,840	12,840	12,90	12,840	—	12,80	12,840	12,840	12,840	12,85
Peseta spagnola	10,538	10,538	10,54	10,538	—	10,53	10,538	10,538	10,538	10,53

Media dei titoli del 28 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,850
» 6 % » » 1970-85	88,100
» 6 % » » 1971-86	83,850
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	77,700
» 9 % » » 1976-91	78,100
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,950
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,900
» » » » 1-11-1981/83	100 —
» » » » 1-12-1981/83	100,450
» » » » 1- 3-1981/84	100,100
» » » » 1- 4-1981/84	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,300
» » » » 1- 3-1982/84	100,175
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84	99,700
» » » » 1-10-1982/84	99,650
» » » » 1-11-1982/84	99,725
» » » » 1-12-1982/84	99,775
» » » » 1- 1-1983/85	99,425
» » » » 1- 2-1983/85	99,30
» » » » 1- 1-1982/86	100,025
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,375
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99,900
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	99,900
» » » » 1- 1-1983/87	99,90
» » » » 1- 2-1983/87	99,80
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,900
» » » 12 % 1- 1-1984	98,775
» » » 12 % 1- 4-1984	97,750
» » » 18 % 1- 4-1984	100,425
» » » 12 % 1-10-1984	95,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,75
» » Nov. 12 % 1-10-1987	86,30
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,85
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1597,500
Marco germanico	605,790
Franco francese	199,445
Fiorino olandese	541,230
Franco belga	29,865
Lira sterlina	2394,950
Lira irlandese	1888,900
Corona danese	167,955
E.C.U.	1370,970
Dollaro canadese	1296,325
Yen giapponese	6,770
Franco svizzero	751,325
Scellino austriaco	86,179
Corona norvegese	216,845
Corona svedese	204,405
FIM	282,575
Escudo portoghese	12,840
Peseta spagnola	10,538

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, in Firenze

Con decreto ministeriale 2 settembre 1983 è stato modificato l'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, in Firenze.

(5507)

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12 % - 1980

Si rende noto che il giorno 8 ottobre 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 43 serie del prestito redimibile 12%-1980 denominato: «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri», emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1983.

Il giorno 10 ottobre 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di quattro serie.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1984.

(5460)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di due componenti la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1983 il dott. Giovanni Imperatore ed il dott. Angelo Farina sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in rappresentanza dell'Associazione nazionale commercianti esportatori fiori - A.N.C.E.F., ed in sostituzione del dott. Aldo Sarchi e del comm. Antonio Nobile.

(5499)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimenti di posti di assistente ordinario presso alcune Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1983, registro n. 60, foglio n. 309, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di geometria superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano con il decreto ministeriale 19 agosto 1963, è stato attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Margherita D'Aprile alla cattedra di geometria prima della facoltà medesima dell'Università della Calabria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1983, registro n. 60, foglio n. 308, i posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di fisiologia umana della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146 e con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, sono stati attribuiti, unitamente ai titolari dott.ssa Silvia Bertuglia e Antonio Colantuoni, alla cattedra prima di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1983, registro n. 60, foglio n. 311, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 729, e, successivamente, trasferito alla cattedra di urologia con delibera del 21 ottobre 1981 è attribuito, unitamente al titolare dott. Alfonso Pannella alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

(5459)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali dell'Università «La Sapienza» di Roma sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia):

geometria analitica;
teoria dei campioni;
teoria della popolazione e modelli demografici;
politica economica e finanziaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5526)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 265 del 27 settembre 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe l'avviso di vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma deve leggersi: politica economica e finanziaria (*secondo anno*).

(5527)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente: «Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 201 del 23 luglio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

Nella premessa, quinto comma, quinto e sesto rigo, dove è scritto: «...sul comportamento delle strutture e dei materiali: », leggasi: «...sul comportamento *al fuoco* delle strutture e dei materiali: »;

all'art. 3, secondo comma, secondo rigo, dove è scritto: «...anche superiore alla 2ª condizione...», leggasi: «...anche superiore alla 2 *a* condizione...»;

all'art. 6, secondo comma, lettera *B*), ultimo rigo, dove è scritto: «...*ed* estinzione incendi», leggasi: «...*e/o* estinzione incendi».

(5509)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Considerato che l'art. 103, comma secondo, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, autorizza a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'art. 102 della stessa legge ed a fissare le prove di esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni;

Ritenuto, in relazione a particolari esigenze di servizio, di dover bandire un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinquantacinque posti nel livello retributivo quinto della qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati di cui alla tabella II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il 30% dei suddetti cinquantacinque posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla quarta qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso uno o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio in caso di nomina.

I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni dall'ingresso in carriera, chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio fuori dalla regione alla quale sono stati assegnati come prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondario di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano in prefettura verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle provincie di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento e Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale. La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata postale con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata quale presidente, da quattro funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova pratica da effettuarsi su mezzi meccanografici consiste: nell'acquisizione di dati con terminali video e/o nella registrazione su banda perforata, mediante terminali scriventi, di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti o nell'impiego di macchine elettrocontabili.

Il colloquio verte sulle seguenti materie: nozioni di informatica; nozioni di diritto pubblico; norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data la comunicazione della o delle sedi, del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la prova pratica di cui al precedente art. 5.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora la prova pratica abbia luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato la domanda. A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata nell'avviso di cui sopra comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti, per l'effettuazione della prova di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno riportato la votazione di non meno di sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, vengono dichiarati i vincitori del concorso.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati operatori di unità periferica di centro elaborazione dati in prova del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 3.660.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1983

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla corte dei conti, addì 26 luglio 1983
Registro n. 18 Interno, foglio n. 349

(5385)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI

Diari della prova pratica di concorsi pubblici a posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo e di agente tecnico, ruolo tecnico.

La prova pratica del concorso pubblico a nove posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo, presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Sportass, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, del 29 aprile 1983, avrà luogo in Roma presso la sede del C.O.N.I. - Foro Italico (palestra I.S.E.F.), secondo il seguente calendario:

24 ottobre 1983, ore 7: da Abbate Anna Maria a Corradetti Domenico;

24 ottobre 1983, ore 10: da Corrado Rocco a Loreti Marisa;

25 ottobre 1983, ore 7: da Loreti Paola a Prezioso Maria Caterina;

25 ottobre 1983, ore 10: da Priolo Vittorio a Zuccardi Melchionna Giuseppina.

La prova pratica del concorso pubblico a due posti di agente tecnico, ruolo tecnico, presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Sportass, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983, avrà luogo in Roma presso la sede della delegazione regionale C.O.N.I., via Crescenzio n. 14, secondo il seguente calendario:

27 ottobre 1983, ore 8: da Amatuccio Felice a Farabegoli Sandro;

28 ottobre 1983, ore 8: da Iaculli Giuseppe a Piccirilli Michele;

29 ottobre 1983, ore 8: da Pirone Raffaele a Zuccolo Ludovico.

(5513)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1983, n. **10**.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *dell'8 luglio* 1983)

(*Omissis*).

(5294)

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1983, n. **11**.

Bilancio 1983 - Enti strumentali della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *dell'8 luglio* 1983)

(*Omissis*).

(5295)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **12**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1979 della regione Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *dell'11 luglio* 1983)

(*Omissis*).

(5296)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1983, n. **13**.

Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle comunità montane e la valorizzazione delle zone montane.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 12 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Puglia si propone di contribuire al conseguimento del riequilibrio delle zone montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, e successive modificazioni, in coerenza con gli indirizzi e le priorità indicati nel piano regionale di sviluppo.

Art. 2.

Finanziamenti aggiuntivi annui

Per l'attuazione degli interventi contenuti nei piani di sviluppo economico-sociale e nei programmi stralcio delle comunità montane, la Regione prevede, in sede di approvazione della legge di bilancio annuale, a partire dall'anno 1983, lo stanziamento di un apposito finanziamento aggiuntivo.

Art. 3.

Modalità di riparto dei finanziamenti

Il finanziamento aggiuntivo di cui all'art. 2 è ripartito fra le comunità montane secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale 18 luglio 1974, n. 2, e ad esse accreditato entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle corrispondenti leggi di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 4.

Funzione di anticipazione del finanziamento aggiuntivo

Il finanziamento aggiuntivo di cui all'art. 2 può avere altresì, carattere di anticipazione delle assegnazioni statali disposte a favore della Regione ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93; in questo caso si applica quanto prevede l'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 5.

Riserva percentuale a favore delle zone collinari e montane

Le leggi regionali che prevedono interventi nel campo infrastrutturale, sociale e produttivo devono contenere la disciplina di una riserva percentuale di finanziamenti da vincolare a favore delle zone montane.

La determinazione e l'entità della riserva sono formulate con riguardo alle vocazioni sociali, produttive e culturali delle zone interessate.

Art. 6.

Norme finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione 1983, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1983, con delibera n. 442, il cap. 04992 « Finanziamenti aggiuntivi alle comunità montane per l'attuazione dei propri piani e/o programmi », con uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari a L. 5.800.000.000, prelevando pari somma al cap. 16202.

Per gli anni successivi al 1983 si provvederà in sede delle relative leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 giugno 1983

MONFREDI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1983, n. **14**.

Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UU.SS.LL., nonché sul controllo degli atti degli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 12 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 1.

Collegio dei revisori

E' istituito presso ciascuna unità sanitaria locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza interna sulla gestione finanziaria della stessa.

Esso è costituito di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno designato dalla giunta regionale, con funzioni di presidente, e uno designato dall'assemblea dell'U.S.L.

I designati dalla giunta e dall'assemblea dovranno essere scelti tra funzionari amministrativi della carriera direttiva del pubblico impiego ovvero tra esperti laureati in discipline giuridico-economico-amministrative, preferibilmente iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti non possono essere confermati.

In caso di mancata designazione del componente di competenza dell'U.S.L., entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro trenta giorni dalla scadenza o dalla vacanza della carica, provvede la giunta regionale, previa diffida.

Art. 2.
Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono d'ufficio:

coloro che non possono essere eletti componenti del comitato di gestione;

i componenti il comitato di gestione o l'assemblea;

parenti e affini entro il IV grado del presidente e dei componenti il comitato di gestione o dei componenti l'ufficio di direzione;

i dipendenti della U.S.L. o dell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere della U.S.L.;

i fornitori della U.S.L. o coloro che con questa abbiano una lite pendente;

gli amministratori, i dipendenti o coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività retribuita presso strutture sanitarie a carattere privato convenzionate con le UU.SS.LL.

L'ufficio di revisore non può essere contemporaneamente ricoperto in più di una U.S.L.

Art. 3.
Compiti

Al collegio dei revisori dei conti spetta:

vigilare sulla gestione finanziaria della unità sanitaria locale;

esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;

accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzione o custodia.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

Il collegio dei revisori è tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alla redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile della unità sanitaria locale da trasmettere all'assessorato regionale alla sanità, all'organo di controllo sugli atti e ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 4.
Modalità di funzionamento

Per la validità delle sedute del collegio dei revisori è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le operazioni effettuate in ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale.

Lo svolgimento delle funzioni di revisione avviene collegialmente.

I verbali del collegio dei revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la segreteria del comitato di gestione e posto a disposizione degli amministratori.

I componenti il collegio dei revisori possono prendere parte alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione.

I presidenti dell'assemblea e del comitato di gestione sono tenuti ad inviare a tutti i revisori l'ordine del giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 5.
Indennità

Ai componenti il collegio dei revisori spetta una indennità di funzione pari, per il presidente, al 75 % e, per gli altri membri, al 50 % di quella prevista per i componenti il comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente ai funzionari amministrativi regionali, designati dalla giunta regionale, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 16 e dall'art. 29 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

Spettano inoltre le indennità di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo di benzina vigente nel tempo, in quanto dovuti.

Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi sono applicabili le norme di cui alla legge regionale n. 42 del 17 luglio 1979 e successive modifiche.

Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio dell'unità sanitaria locale e sono corrisposte trimestralmente.

Titolo II

CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 6.

Il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico adottati per i presidi ospedalieri e di ricerca aventi sede nel territorio regionale è esercitato dal comitato regionale di controllo nelle stesse forme previste per gli atti adottati dalle unità sanitarie locali.

Per l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo si fa riferimento a quanto specificato nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 giugno 1983

MONFREDI

(5297)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1983, n. 45.
Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, alle associazioni «pro-loco» il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) assistenza e informazioni turistica;

e) attività ricreative.

Art. 2.

E' istituito, presso la giunta regionale, un albo regionale delle associazioni « pro-loco ».

L'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località dove è istituita l'associazione « pro-loco », o si intende costituirla, possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell'artigianato, della gastronomia o del folklore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica e culturale;

b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall'art. 4;

c) che nella stessa località non esista altra « pro-loco » già riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Lo statuto dell'associazione pro-loco, ai fini della iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità e, in particolare, deve prevedere:

a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;

b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune;

e) che in caso di scioglimento dell'associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti all'ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 5.

L'associazione « pro-loco », interessata all'iscrizione nell'albo regionale, deve presentare apposita domanda, tramite il comune, al presidente della giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del parere del consiglio comunale. L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento della giunta regionale sentiti anche gli organi associativi regionali delle pro-loco, che dovranno trasmetttere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la giunta regionale provvede comunque all'adozione del provvedimento.

L'albo regionale delle associazioni pro-loco è pubblicato, entro il 30 giugno di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale verifica entro il 30 aprile di ogni anno la persistenza delle condizioni d'iscrizione all'albo e dispone la sospensione delle associazioni prive di requisiti, sentito il parere degli organi associativi regionali delle pro-loco.

L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione dei rappresentanti delle associazioni « pro-loco » nei casi previsti dalla legge;

b) fruire di contributi della Regione.

Art. 6.

Per poter accedere ai contributi regionali le pro-loco iscritte all'albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma precedente, sono presentate entro il 31 gennaio al comune competente per territorio e al presidente della giunta regionale. Il consiglio comunale trasmette al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni, il parere su detti programmi. Trascorso tale termine la giunta regionale provvede comunque agli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Le associazioni pro-loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono al presidente della giunta regionale e al comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si referisce.

Art. 7.

Gli organi associativi regionali e provinciali e le altre forme consortili di pro-loco sono ammessi ai contributi di cui all'art. 6 esclusivamente per la realizzazione di iniziative di cui all'art. 1. A tale fine gli stessi dovranno presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente della giunta regionale il programma annuale di attività con l'indicazione della relativa spesa, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo il conto consuntivo.

Art. 8.

Il riparto dei contributi a favore delle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionali regionale e degli organismi di cui all'art. 7, viene proposto dalla giunta regionale, sentiti gli organi associativi delle pro-loco, e deliberato dal consiglio regionale entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 9.

La legge regionale del 12 maggio 1980, n. 35, è abrogata.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 031010 « Contributi alle associazioni pro-loco » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 agosto 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1983, n. 46.

Norma per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive in organismi rientranti nella sfera di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 42 *del* 2 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soggetti

Sono soggetti alla disciplina della presente legge, redatta ai sensi dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441:

1) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali di enti, istituti, organismi pubblici, anche a carattere ecomonico, che operino, col carattere della dipendenza strumentale, nelle materie di competenza regionale;

2) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali di enti, istituti, organismi pubblici, la cui nomina o proposta o designazione, o approvazione di nomina spetti a organi della Regione;

3) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società, al cui capitale la Regione concorre, nelle varie forme di intervento e partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento, nonché degli enti e istituti privati, al cui funzionamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

L'elenco regionale

Per l'individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della presente legge, la Regione istituisce un apposito elenco, recante, relativamente a ogni ente, istituto od organismo, pubblico o privato, di cui all'art. 1, gli estremi di costituzione e le finalità istituzionali, nonché l'indicazione dei nominativi del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore delegato e del direttore generale.

Per la compilazione del primo elenco, i legali rappresentanti degli enti, istituiti od organismi, di cui all'art. 1, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al segretario generale della programmazione della Regione, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione contenente gli elementi da trascrivere nell'elenco ai sensi del primo comma; per il suo aggiornamento, a dichiarare altresì ogni successivo mutamento, entro 30 giorni dall'evento.

L'elenco è compilato e aggiornato a cura del segretario della programmazione sulla base della dichiarazione resa.

La concessione di ogni contributo o finanziamento regionale è subordinata alla previa dichiarazione del legale rappresentante circa l'assolvimento degli obblighi derivanti della presente legge.

Art. 3.

Adempimenti conseguiti alla nomina

In ogni caso, entro 90 giorni dalla notificazione della propria nomina, i soggetti, di cui all'art. 1, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a trasmettere alla segreteria generale della programmazione della Regione:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione e corrispondente al vero*»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente il proprio stato di famiglia.

Gli adempimenti, indicati ai punti 1) e 2) del comma precedente, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano. In caso contrario, l'interessato dovrà dichiarare il loro rifiuto in modo espresso.

I soggetti, di cui all'art. 1 attualmente in carica, sono tenuti agli adempimenti, di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Adempimenti successivi

Negli anni successivi a quello di nomina, i soggetti, indicati all'art. 1, sono tenuti a presentare al presidente della giunta regionale:

1) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, una attestazione sulle variazioni intervenute nell'anno precedente rispetto alla situazione dichiarata ai punti 1) e 3) dell'art. 3 e la conseguente eventuale documentazione integrativa, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

2) entro 3 mesi dalla cessazione della carica, le dichiarazioni, rese secondo le modalità rispettivamente indicate ai punti 1) e 3) dell'art. 3, sulle variazioni intervenute rispetto all'ultima attestazione fatta ai sensi del precedente n. 1).

A tali adempimenti si applica quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5.

I moduli

Le dichiarazioni e le attestazioni, rese ai sensi dei precedenti articoli, sono effettuate su moduli predisposti dalla giunta regionale.

Art. 6.

Sanzioni

Qualora uno dei soggetti, indicati all'art. 1, non adempia agli obblighi nei termini previsti dai precedenti articoli, il presidente della giunta regionale lo diffida formalmente ad adempiere entro il termine di 15 giorni.

In caso di inosservanza della diffida, il presidente della giunta regionale ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e lo comunica, con apposita lettera raccomandata, agli altri titolari di cariche direttive in seno all'organismo di appartenenza e ai membri del consiglio di amministrazione.

Dell'intero procedimento è data notizia altresì al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Art. 7.

Il procedimento di regolarizzazione

Qualora il dichiarante, nelle dichiarazioni e attestazioni rese, abbia presentato documenti irregolari o sia in errore, il presidente della giunta regionale, può assegnargli, dalla rilevazione delle irregolarità, un congruo termine per la riparazione.

L'inutile decorso del nuovo termine comporta le sanzioni per l'inosservanza previste all'art. 6.

Art. 8.

Forme di pubblicità

Le dichiarazioni rese da ciascun soggetto ai sensi della presente legge vanno ordinate in una apposita pubblicazione, riportando espressamente le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

La pubblicazione è tenuta a cura della segreteria di giunta e può essere consultata da tutti i cittadini in un ufficio aperto al pubblico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 agosto 1983

BERNINI

(5286)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. **62.**

Procedimento per il recupero a titolo di rivalsa delle spese di assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Azione di rivalsa e determinazione della spesa

A partire dal 1° gennaio 1984 il diritto di rivalsa di cui all'art. 69, primo comma, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è esercitato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui compete anche autorizzare il presidente a promuovere l'eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità, nonché delle spese ambulatoriali, specialistiche, farmaceutiche ed extraospedaliere in genere.

Le spese di spedalità vengono determinate in base alle rette di degenza. Le spese per prestazioni extraospedaliere possono essere determinate anche forfettariamente in base a dati statistici.

Art. 2.

Procedure di riscossione

Nei confronti degli obbligati al rimborso delle spese di cui al primo comma dell'art. 1, può darsi corso alle procedure di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.

Norma transitoria

L'esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 1983 resta di competenza della Regione a norma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 10.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1983

GALEOTTI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 1983, n. 394).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 luglio 1983 e vistata dal commissario di Governo il 10 agosto 1983.

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 63.

Integrazioni all'art. 22 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17: « Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al comma 9 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/80 aggiungere la seguente frase: « La scadenza di tale autorizzazione avviene quando il titolare non ottiene il rinnovo annuale per mancato pagamento della tassa di concessione regionale ovvero per il venir meno del consenso del proprietario e del conduttore del fondo ».

Al comma 14 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/80 aggiungere la seguente frase: « Detta autorizzazione all'appostamento e concessa a titolo personale e pertanto non è cedibile ».

Al comma 15 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/80 aggiungere la seguente frase: « In caso di scadenza dell'autorizzazione o di sua decadenza è fatto obbligo al titolare dell'appostamento o ai suoi aventi causa di riconsegnare all'amministrazione provinciale l'apposita tabella ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1983

GALEOTTI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 1983, n. 394).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1983.

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 64.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 62/1983: « Procedimento per il recupero a titolo di rivalsa delle spese di assistenza sanitaria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale n. 62/1983: « Procedimento per il recupero a titolo di rivalsa delle spese di assistenza sanitaria », è aggiunto il seguente comma:

« La riscossione ed il recupero delle spese indicate nell'art. 1 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella indicata nel primo comma, sono comunque affidate ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, qualora le stesse abbiano proceduto all'accertamento del fatto che costituisce titolo, per l'esercizio dell'azione di rivalsa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1983

GALEOTTI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 1983, n. 394).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1983.

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1983, n. 65.

Modifiche alla legge regionale n. 33/1976: « Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati agli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 18 sono sostituiti dal seguente: « Il finanziamento regionale è assegnato ai comuni ed alle province, sotto forma di contributo, in relazione ai programmi di intervento relativi alle proprie biblioteche e a quelle su cui esercitano le funzioni delegate ai sensi dell'art. 15; al potenziamento ed alla conservazione delle strutture ed al patrimonio librario ed archivistico; alle attività da svolgere nell'ambito del servizio bibliotecario ed archivistico e all'adesione ad un sistema o ad una rete urbana ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente: « La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le province in relazione ai programmi di sviluppo dei sistemi, da presentare alla Regione ».

Art. 3.

L'art. 24 è sostituito dal presente: « Le somme di cui ai precedenti articoli 18 e 20 sono assegnate agli enti locali mediante piano di riparto approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta ».

Art. 4.

All'art. 11, punto *b*), e all'art. 25, sono soppresse le dizioni « lettera *d*) » e « lettera *c*) ».

Art. 5.

All'art. 19, secondo comma, e all'art. 21, secondo comma, il termine « 31 marzo » è sostituito con « 30 settembre ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 agosto 1983

GALEOTTI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 1983, n. 394).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1983.

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1983, n. 66.

Modifiche alla legge regionale n. 29/1979: « Disciplina transitoria della promozione e della gestione di interventi di educazione permanente ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della nuova legislazione regionale relativa alla disciplina sostanziale delle attività di promozione educativa delle comunità locali e alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività culturali, educative e sportive, il primo e secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1979, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

« Il finanziamento regionale di cui al successivo art. 9, detratta la quota di cui all'art. 6, è assegnato sotto forma di contributo, mediante piano di riparto approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, ai comuni singoli o associati in relazione ai programmi di attività educative da essi presentati.

Tali programmi devono indicare, pena l'esclusione dal contributo regionale, le attività da realizzare, la loro durata nel tempo, i destinatari, le spese previste per ciascuna attività e la somma stanziata dal comune per il complesso delle iniziative programmate nell'anno solare di riferimento ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 è abrogato.

Art. 3.

L'art. 4 è abrogato.

Art. 4.

L'art. 8 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 agosto 1983

GALEOTTI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 1983, n. 394).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 *luglio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *agosto* 1983.

(5298)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832710)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.